

SEMINARIO

# *Gli appalti verdi e gli Enti locali*

Avv. Michele Lombardo  
UNIMORE, 7 Aprile 2026

# *Green Public Procurement*

Il contratto pubblico è diventato uno strumento di **politica economica, sociale e ambientale**. Il GPP orienta gli acquisti della PA verso la sostenibilità, selezionando il miglior contraente non solo per affidabilità ed economicità, ma anche per capacità tecnica e organizzativa di tutelare gli interessi pubblici. I CAM rendono questa visione operativa e obbligatoria.

# *L'Evoluzione del Contratto Pubblico*

La disciplina dei contratti pubblici si è trasformata nel corso del tempo

1

## *Contabilità Pubblica*

Concezione ancorata alle sole esigenze di contenimento dei costi

2

## *Concorrenza*

Affiancamento del perseguimento della concorrenza al contenimento dei costi

3

## *Qualità*

Individuazione del miglior contraente sotto diversi punti di vista: tecnico, ambientale, sociale ed etico

# *Il GPP: Definizione e Rilevanza UE*

## *Definizione (COM 2008/400)*

"Un processo in cui le autorità pubbliche cercano di acquistare beni, servizi e opere con un **impatto ambientale ridotto** durante tutto il loro ciclo di vita rispetto a beni, servizi e opere con la stessa funzione primaria che sarebbero altrimenti appaltati."

## *Perché è strategico*

Gli acquisti pubblici ammontano a circa il **19% del PIL** dei Paesi membri (stime Commissione Europea). Il GPP è riconosciuto dal 2003 come strumento cardine della Politica Integrata dei Prodotti (COM 2003/302), insieme agli appalti socialmente responsabili (SRPP) e agli appalti per l'innovazione.

I criteri ambientali devono essere **chiari, verificabili, giustificabili e ambiziosi**, basati su un approccio al ciclo di vita e su prove scientifiche.

# *Il Quadro Normativo: dall'UE all'Emilia-Romagna*



## ***Unione Europea***

Libro Verde 1996

Direttive 2014/24/UE, 2014/23/UE,  
2014/25/UE.

Raccomandazione 2013/179/UE sulle  
metodologie LCA.

Strategia Europa 2020 per crescita  
intelligente, sostenibile e inclusiva.



## ***Italia***

L. 296/2006,

PAN GPP: DM 11 aprile 2008, revisione  
2013 e Piano 2023.

L. 221/2015 (Collegato Ambientale),  
D.Lgs. 50/2016 (modificato dal D.Lgs.  
56/2017)

D.Lgs. 36/2023



## ***Emilia-Romagna***

L.R. 28/2009: Introduzione di criteri di  
sostenibilità ambientale per la PA  
Piani d'azione triennali: DdA 91/2012,  
DGR 120/2014, DdA 108/2017, DdA  
219/2019 e DdA 166/2024 per il triennio  
2024 - 2026.

# *Le Direttive UE del 2014*

Le Direttive UE del 2014 rappresentano la base normativa fondamentale per l'integrazione dei criteri ambientali, sociali e di innovazione negli appalti pubblici nel contest UE.

**1**

## *Direttiva 2014/24/UE*

Sugli appalti nei settori ordinari. Ha abrogato la precedente direttiva 2004/18/CE, introducendo maggiore flessibilità e strumenti strategici per le amministrazioni aggiudicatrici, con particolare attenzione all'innovazione e alla sostenibilità ambientale e sociale.

**2**

## *Direttiva 2014/23/UE*

Sull'aggiudicazione dei contratti di concessione. Ha disciplinato in modo organico i contratti di concessione, precedentemente regolati in modo frammentario, garantendo certezza giuridica e trasparenza nelle procedure di affidamento.

**3**

## *Direttiva 2014/25/UE*

Sulle procedure d'appalto nei settori speciali (acqua, energia, trasporti, servizi postali). Ha abrogato la direttiva 2004/17/CE, adeguando le regole ai settori con caratteristiche peculiari e introducendo criteri di sostenibilità.

# *I Codici dei Contratti*

## *D.Lgs. 50/2016*

Prima versione: obbligo CAM ridotto al 50% del valore a base d'asta

1

2

3

## *D.Lgs. 36/2023*

Nuovo Codice: art. 57 conferma obbligo totale per specifiche tecniche e clausole contrattuali dei CAM.

## *D.Lgs. 56/2017*

Correttivo: obbligatorietà totale dei CAM per tutte le categorie oggetto del Piano d'azione.

# *Il Codice dei Contratti Pubblici in Italia*

## *D.Lgs. 50/2006*

Il decreto legislativo 16 aprile 2006, n. 50 – "Codice dei contratti pubblici" – ha recepito le Direttive UE. Il percorso di applicazione del GPP è passato da un obbligo ridotto (50%) nella prima versione pubblicata in GURI, all'**obbligatorietà totale** con la versione post-correttivo n. 56/2017.

L'Italia è stata il **primo Paese** ad imporre l'obbligo di applicazione del Green Public Procurement per le stazioni appaltanti, anticipando le tendenze europee in materia di sostenibilità degli acquisti pubblici.

## *D.Lgs. 36/2023*

Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – il nuovo "Codice dei contratti pubblici" – ha recepito le Direttive UE prevedendo disposizioni, anche diverse da quelle europee, per garantire la **svolta verso un'economia più verde**.

Il nuovo codice consolida e rafforza il ruolo strategico degli appalti pubblici come leva per la transizione ecologica, introducendo disposizioni specifiche per l'integrazione sistematica dei criteri ambientali nelle procedure di affidamento.



L'Italia ha dunque adottato un approccio progressivo e pionieristico nell'integrazione del GPP nel sistema degli appalti pubblici.

# *Considerando (47)*



## *Il Ruolo dell'Innovazione*

La ricerca e l'innovazione – comprese l'ecoinnovazione e l'innovazione sociale – sono uno dei principali motori della crescita futura. Le autorità pubbliche dovrebbero utilizzare gli appalti pubblici in modo strategico per stimolare l'innovazione, acquistando prodotti, lavori e servizi innovativi che migliorino l'efficienza e la qualità dei servizi pubblici.



## *Benefici Ambientali e Sociali*

L'acquisto di soluzioni innovative contribuisce a ottenere un rapporto più vantaggioso qualità/prezzo e maggiori benefici economici, ambientali e sociali, attraverso la generazione di nuove idee e la loro traduzione in prodotti e servizi concreti, promuovendo in tal modo una crescita economica sostenibile.



## *Obiettivi Europa 2020*

È fondamentale sfruttare pienamente il potenziale degli appalti pubblici per realizzare gli obiettivi della strategia Europa 2020. L'innovazione è di primaria importanza per la futura crescita in Europa, tenendo conto delle sensibili differenze tra i singoli settori e mercati.

## *Considerando (95)*

### *Requisiti non obbligatori*

Tenuto conto delle differenze tra settori e mercati, non è opportuno fissare requisiti obbligatori generali per gli appalti in materia ambientale, sociale e di innovazione. È invece preferibile che la normativa settoriale specifica fissi obiettivi vincolanti in funzione delle politiche e condizioni del settore pertinente.

### *Costi del Ciclo di Vita*

La definizione di metodologie comuni per il calcolo dei costi del ciclo di vita ha fatto grandi progressi. Pertanto, appare opportuno proseguire su questa strada, lasciando che sia la normativa settoriale specifica a fissare obiettivi e prospettive vincolanti in funzione delle particolari politiche e condizioni vigenti nel settore pertinente, e promuovere lo sviluppo e l'utilizzazione di un approccio a livello europeo per il calcolo dei costi del ciclo di vita in modo da favorire ulteriormente il ricorso agli appalti pubblici a sostegno di una crescita sostenibile.

# *Considerando (96): Il Concetto di Costo del Ciclo di Vita*

## *Costi Interni*

Comprende tutti i costi che emergono durante il ciclo di vita dei lavori, delle forniture o dei servizi: ricerche, sviluppo, produzione, trasporto, uso, manutenzione e costi di smaltimento finale.

## *Esternalità Ambientali*

Può abbracciare costi imputabili a esternalità ambientali, quali l'inquinamento causato dall'estrazione delle materie prime o dal prodotto stesso, a condizione che possano essere monetizzati e controllati.

## *Metodologie Oggettive*

I metodi per valutare i costi delle esternalità ambientali devono essere stabiliti anticipatamente in modo oggettivo e non discriminatorio, accessibili a tutte le parti interessate. Possono essere stabiliti a livello nazionale, regionale o locale, ma devono rimanere generali e non definiti per una specifica procedura d'appalto.

# *Considerando (37) e (40): Rispetto degli Obblighi Ambientali e Sociali*

## *Considerando (37)*

In vista di un'adeguata integrazione dei requisiti in materia ambientale, sociale e di lavoro nelle procedure di appalto pubblico, è particolarmente importante che gli Stati membri e le amministrazioni aggiudicatrici adottino misure pertinenti per garantire il rispetto degli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, decreti e decisioni adottati a livello nazionale e dell'Unione, nonché da contratti collettivi, purché conformi al diritto dell'Unione.

## *Considerando (40)*

La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro dovrebbe essere svolta nelle fasi pertinenti della procedura di appalto, nell'applicare i principi generali che disciplinano la selezione dei partecipanti e l'aggiudicazione dei contratti, nell'applicare i **criteri di esclusione** e nell'applicare le disposizioni riguardanti le **offerte anormalmente basse**.

# *Considerando (92) e (97): Criteri di Aggiudicazione e Condizioni di Esecuzione*

Le amministrazioni aggiudicatrici dispongono di ampia facoltà nell'integrare considerazioni ambientali e sociali nei criteri di aggiudicazione e nelle condizioni di esecuzione dell'appalto.

## → *Criteri Qualitativi ed Economici*

Nel valutare il miglior rapporto qualità/prezzo, le amministrazioni determinano criteri economici e qualitativi connessi all'oggetto dell'appalto. La direttiva riporta un elenco non esaustivo di possibili criteri di aggiudicazione comprendenti aspetti ambientali e sociali. Le amministrazioni sono incoraggiate a scegliere criteri che consentano di ottenere lavori, forniture e servizi di alta qualità.

## → *Criteri lungo il Ciclo di Vita*

Le amministrazioni possono ricorrere a criteri riguardanti lavori, forniture o servizi in qualsiasi fase del loro ciclo di vita – dall'estrazione delle materie prime allo smaltimento – compresi fattori di produzione, prestazione o commercio. Esempi: fabbricazione senza sostanze chimiche tossiche, uso di macchine efficienti dal punto di vista energetico, prodotti del commercio equo.

## → *Limite: Nessuna Politica Aziendale Generale*

La condizione di collegamento con l'oggetto dell'appalto esclude criteri riguardanti la **politica aziendale generale**, che non può essere considerata un fattore caratterizzante il processo specifico di produzione o fornitura. Le amministrazioni non possono imporre agli offerenti di attuare una determinata politica di responsabilità sociale o ambientale.

QUADRO NORMATIVO

## *Il Piano d'Azione Nazionale*

### *Decreto Interministeriale 11 Aprile 2008*

Con il Decreto Interministeriale dell'11 Aprile 2008 è stato approvato il **Piano d'Azione Nazionale sul GPP**, che ha delineato un **quadro di riferimento complessivo** utile a facilitare l'adozione e l'implementazione di pratiche di GPP, sia dal punto di vista tecnico che metodologico.

### *Obiettivo del Piano*

Fornire alle stazioni appaltanti gli strumenti operativi necessari per integrare i criteri ambientali nelle procedure di acquisto, promuovendo una pubblica amministrazione più sostenibile.

AGGIORNAMENTO 2026

# *Il Decreto del 12 Febbraio 2026*

## *Decreto Direttoriale n. 13*

Firmato il 12 febbraio 2026 dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il decreto direttoriale n. 13 del 13 febbraio 2026 stabilisce la **programmazione delle attività** volte alla definizione o all'aggiornamento dei **Criteri Ambientali Minimi (CAM)** per l'anno 2026.

## *Finalità*

Garantire l'evoluzione e l'adeguamento dei CAM alle nuove esigenze ambientali e normative, mantenendo aggiornati gli strumenti a disposizione delle stazioni appaltanti per l'attuazione del GPP.

# *Le tre fonti dell'obbligatorietà dei CAM*

L'efficacia dei CAM è stata assicurata grazie a tre disposizioni normative fondamentali che hanno progressivamente rafforzato e consolidato l'obbligo di applicazione per tutte le stazioni appaltanti.

**1**

## ***Art. 18 – L. 221/2015***

Prima norma a introdurre l'obbligatorietà dei CAM nel sistema degli appalti pubblici (modifica al Codice 163), stabilendo che le stazioni appaltanti devono inserire i criteri ambientali minimi nella documentazione di gara (solo per alcune tipologie di appalti).

**2**

## ***Art. 34 – D.Lgs. 50/2016***

Recante "Criteri di sostenibilità energetica e ambientale", ha ulteriormente rafforzato l'obbligo, definendo le modalità di applicazione dei CAM nella documentazione progettuale e di gara per tutte le stazioni appaltanti.

**3**

## ***Art. 57, c. 2 – D.Lgs. 36/2023***

Il Codice dei contratti pubblici del 2023 conferma e amplia l'impostazione, prevedendo l'obbligo di applicazione per l'intero valore dell'importo della gara delle "specifiche tecniche" e delle "clausole contrattuali" contenute nei CAM, nonché la loro considerazione nella definizione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto.

# *Art. 34 del D.Lgs. 50/2016: la disciplina originaria*

## *Comma 1 – Inserimento nei documenti di gara*

Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle **specifiche tecniche e delle clausole contrattuali** contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente. L'obbligo si applica conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, a quanto specificamente previsto all'articolo 144.

## *Comma 2 – Criteri premianti e OEPV*

I criteri ambientali minimi sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'articolo 95, comma 6. Nel caso dei contratti relativi ai servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale, scolastica e sociale, il decreto può stabilire che l'obbligo si applichi anche per una quota inferiore al 50% del valore a base d'asta.

### *Soglie di applicazione*

- Per forniture e affidamenti non connessi agli usi finali di energia: almeno il **50% del valore a base d'asta**
- Per categorie con efficienza energetica negli usi finali: **intero valore della gara**

# *Categorie soggette all'obbligo integrale*



## *Illuminazione Pubblica*

Acquisto di lampade a scarica ad alta intensità, di alimentatori elettronici e di moduli a LED per illuminazione pubblica; acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica; affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica.



## *Attrezzature d'Ufficio*

Attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio, quali personal computer, stampanti, apparecchi multifunzione e fotocopiatrici.



## *Servizi Energetici per Edifici*

Servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento di edifici.



## *Edilizia e Cantieri PA*

Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione.

# *Le modifiche introdotte dal D.Lgs. 56/2017*

## *Principali novità*

Il correttivo del 2017 ha apportato modifiche significative all'art. 34 del D.Lgs. 50/2016, rafforzando l'obbligo di applicazione dei CAM e introducendo specifiche disposizioni per gli interventi di ristrutturazione.

- Estensione dell'obbligo a **tutti gli affidamenti di qualunque importo**
- Introduzione di criteri specifici per la **ristrutturazione edilizia**
- Maggiore enfasi sui **criteri premianti** nell'OEPV

## *Comma 2 – Ristrutturazione e demolizione/ricostruzione*

Nel caso dei contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di **ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione**, i criteri ambientali minimi sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente.

## *Comma 3 – Generalizzazione dell'obbligo*

L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di **qualunque importo**, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del Piano d'azione.

## *Articolo 57, comma 2 del D.Lgs. 36/2023*

Il nuovo Codice dei contratti pubblici, entrato in vigore a Luglio 2023, conferma e rafforza l'impostazione dei CAM

### *Specifiche tecniche e clausole contrattuali*

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle **specifiche tecniche e delle clausole contrattuali** contenute nei criteri ambientali minimi, definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell'appalto o della concessione, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

### *Criteri premianti e OEPV*

Tali criteri, in particolare quelli **premiati**, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 108, commi 4 e 5. Le stazioni appaltanti **valorizzano economicamente** le procedure di affidamento di appalti e concessioni conformi ai criteri ambientali minimi.

### *Ristrutturazione e localizzazione*

Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di **ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione**, i criteri ambientali minimi sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

# *I Criteri Ambientali Minimi (CAM)*

I CAM sono i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita. Adottati con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

## *Clausole Contrattuali*

Indicazioni per l'esecuzione dell'affidamento nel modo migliore dal punto di vista ambientale.

## *Specifiche Tecniche*

Definiscono le caratteristiche dei lavori, servizi o forniture, anche in riferimento al ciclo di vita.

## *Criteri Premianti*

Requisiti per selezionare prodotti/servizi con prestazioni ambientali superiori. Attribuiscono punteggio tecnico nell'offerta migliore qualità-prezzo.

## *Verifiche*

Mezzi di prova per dimostrare la conformità alla norma e ai requisiti ambientali richiesti.

SINTESI

## *I Quattro Pilastri dei CAM a Confronto*

Componente	Funzione	Obbligatorietà
Clausole contrattuali	Indicazioni per l'esecuzione ambientalmente ottimale dell'affidamento	✓ Obbligatorie
Specifiche tecniche	Definiscono le caratteristiche di lavori, servizi e forniture	✓ Obbligatorie
Criteri premianti	Selezionano prodotti con migliori prestazioni ambientali	✗ Non obbligatorie
Verifiche	Mezzi di prova per dimostrare la conformità alla norma	✓ Obbligatorie

COMPONENTE 1

# *Clausole Contrattuali*

## *Funzione*

Le clausole contrattuali forniscono indicazioni per dare esecuzione all'affidamento o alla fornitura nel modo migliore dal punto di vista ambientale, orientando l'intero processo esecutivo verso la sostenibilità.

## *Obbligatorietà*

Le clausole contrattuali sono obbligatorie ai sensi dell'articolo 57, comma 2 del Codice dei contratti, e devono essere inserite in tutti gli appalti pubblici soggetti ai CAM.

## *Specifiche Tecniche*

Le specifiche tecniche sono definite dall'**Allegato II.5 del Codice dei contratti pubblici (Dlgs. 36/2023)** e **definiscono le caratteristiche previste per i lavori, i servizi o le forniture**. Tali caratteristiche possono riferirsi al processo o metodo di produzione o prestazione, oppure a uno specifico processo per un'altra fase del ciclo di vita, purché collegate all'oggetto dell'appalto e proporzionate al suo valore e ai suoi obiettivi.



Le specifiche tecniche sono **obbligatorie** ai sensi dell'articolo 57, comma 2 del Codice dei contratti.

# *Criteri Premianti*



## *Definizione*

I criteri premianti sono **requisiti** volti a **selezionare prodotti e servizi con prestazioni ambientali migliori** rispetto a quelle garantite dalle specifiche tecniche minime.



## *Funzione nell'Aggiudicazione*

Ai criteri premianti viene attribuito un **punteggio tecnico** ai fini dell'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (miglior rapporto qualità-prezzo).



## *Obbligatorietà*

A differenza di clausole contrattuali e specifiche tecniche, i criteri premianti **non sono obbligatori**: la stazione appaltante può decidere se inserirli nel bando.

# *Verifiche*

## *Cosa sono*

Le verifiche rappresentano i **mezzi di prova** attraverso i quali l'offerente deve dimostrare la **conformità** dei propri prodotti, servizi o lavori alle prescrizioni dei CAM e alla normativa di riferimento.

## *Importanza nel Processo*

Le verifiche garantiscono l'**affidabilità** e la **trasparenza** del processo di acquisto verde, assicurando che i criteri ambientali dichiarati siano effettivamente rispettati nella realizzazione dell'appalto. Costituiscono uno strumento fondamentale per il controllo e la tracciabilità delle prestazioni ambientali.

# *CAM in Vigore: Categorie Principali*

I CAM coprono numerose categorie di appalto. Di seguito le principali con riferimento normativo aggiornato.



## *Edilizia*

DM 23/06/2022 n. 256, correttivo 05/08/2024, nuova edizione DM 24/11/2025 (in vigore dal 02/02/2026).



## *Illuminazione Pubblica*

Fornitura e progettazione: DM 27/09/2017. Servizio: DM 28/03/2018.



## *Verde Pubblico*

Gestione e fornitura prodotti: DM 10/03/2020 n. 63.



## *Ristorazione Collettiva*

Servizio e derrate alimentari: DM 10/03/2020 n. 65.



## *Rifiuti Urbani*

Raccolta, trasporto e spazzamento: DM 07/04/2025 (in vigore dal 18/06/2025).



## *Servizi Energetici (EPC)*

Contratti a prestazione energetica: DM 12/08/2024 (in vigore dal 27/12/2024).

📄 Altre categorie attive: arredi per interni, arredo urbano, calzature da lavoro, carta, cartucce, eventi culturali, infrastrutture stradali, lavaggio industriale, pulizie e sanificazione, ristoro e distributori automatici, stampanti, tessili, veicoli, ausili per l'incontinenza.

# *CAM Edilizia: Evoluzione Normativa*

I CAM Edilizia rappresentano una delle categorie più complesse e rilevanti. L'evoluzione normativa recente ha introdotto aggiornamenti significativi.

***DM 23/06/2022 n. 256***

Prima adozione dei CAM per progettazione e lavori edilizi. G.U.  
n. 183 del 06/08/2022.

***DM 24/11/2025***

Nuova edizione 2025: aggiorna e sostituisce l'edizione  
precedente, integrando il correttivo. In vigore dal **2 febbraio**  
2026.

***Correttivo 05/08/2024***

Modifiche al DM 256/2022. Testo coordinato a cura del  
Ministero.

DECRETO 12 AGOSTO 2024

# *Criteri Ambientali Minimi per i Contratti EPC*

Il Decreto del 12 agosto 2024 adotta i **Criteri Ambientali Minimi (CAM)** per l'affidamento integrato di contratti a prestazione energetica (EPC) di servizi energetici per i sistemi edificio-impianto.

Entrato in vigore **120 giorni dopo la pubblicazione in GURI del 29 agosto 2024**, il provvedimento fornisce indicazioni vincolanti per le stazioni appaltanti nell'ambito degli appalti pubblici sostenibili.

# *Il Contratto EPC: Definizione e Base Legale*

## *CAM EPC*

I CAM EPC stabiliscono i criteri ambientali minimi per l'affidamento dei contratti a prestazione energetica di **servizi energetici** (servizio elettrico e termico) per il **sistema edificio-impianto**, attraverso contratti con garanzia di risultato affidati tramite EPC-appalto oppure EPC-concessioni. Questi ultimi si caratterizzano per la realizzazione e gestione degli assets EPC con finanziamento significativo a carico del privato e l'assunzione dei rischi operativi correlati da parte del Concessionario privato.

## *Riferimento Legislativo*

Il quadro normativo di riferimento è il **D.Lgs. 4 luglio 2014, n. 102** ("Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica").

L'art. 200 CCP, disciplina i contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica.

Nell'EPC, i ricavi dell'operatore economico sono determinati e pagati **in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica** o di altri criteri di prestazione energetica stabiliti contrattualmente, purché quantificabili in relazione ai consumi. La misura del miglioramento, calcolata secondo le norme di attestazione della prestazione energetica, deve essere verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, anche tramite apposite piattaforme informatiche.

# Obiettivi dei Contratti EPC

La procedura d'appalto prevede, oltre all'obbligo di eventuale messa a norma degli impianti oggetto del contratto, l'obbligo di conseguire un risparmio energetico attraverso la realizzazione di interventi di efficientamento energetico, oltre a garantire il comfort illuminotecnico, termo-igrometrico e la qualità e salubrità dell'aria ai livelli prescritti dalle leggi e norme relative a edifici ed impianti esistenti.



## *Risparmio Energetico*

Conseguire un risparmio energetico attraverso la realizzazione di interventi di efficientamento energetico sugli impianti oggetto del contratto, con obiettivi quantificati e verificabili nel tempo.



## *Adeguamento Normativo*

Assicurare la messa a norma degli impianti oggetto del contratto, includendo le attività di adeguamento normativo laddove necessarie, come previsto dalla diagnosi energetica.



## *Comfort Termo-Igrometrico*

Garantire il comfort illuminotecnico e termo-igrometrico degli ambienti, oltre alla qualità e salubrità dell'aria, ai livelli prescritti dalle leggi e norme relative a edifici ed impianti esistenti.



## *Monitoraggio Continuo*

Verificare e monitorare le prestazioni energetiche durante l'intera durata del contratto, anche avvalendosi di apposite piattaforme informatiche adibite per la raccolta, l'organizzazione, la gestione, l'elaborazione, la valutazione e il monitoraggio dei consumi energetici.

## *Campo di Applicazione dei CAM EPC*

I CAM si applicano a tutti gli affidamenti, preferibilmente congiunti, di contratti che includono servizi energetici per gli edifici e i relativi sistemi tecnici per l'edilizia, oltre a tutti gli altri impianti elettrici inerenti agli edifici-impianti oggetto di EPC-Servizio. I due contratti sono definiti come segue:

### *EPC-Servizio Elettrico (EPC-SE)*

- **Fornitura** del vettore energetico elettrico
- **Gestione degli impianti elettrici:** esercizio, conduzione, espletamento pratiche, monitoraggio, manutenzione ed efficientamento, comprensivi di sistemi, centraline, trasformazioni MT/BT, quadri elettrici, reti di distribuzione, sistemi di comando, protezione e gestione, reti e punti di alimentazione per illuminazione e forza motrice, gruppi di continuità e accumulatori, controllo accessi, apparecchi di illuminazione, impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile
- **Gestione energetica remota** con sistemi hardware e software capaci di monitorare e ottimizzare i consumi energetici di tutti i terminali alimentati elettricamente la cui manutenzione è in carico all'Affidatario

### *EPC-Servizio Termico (EPC-ST)*

- **Fornitura** dei vettori energetici termici
- **Gestione degli edifici-impianti:** esercizio, conduzione, espletamento pratiche, monitoraggio, manutenzione ed efficientamento, con particolare riferimento ai sistemi tecnici per l'edilizia, in particolare impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva, produzione di acqua calda sanitaria e altri fluidi caldi o freddi, pompe di calore anche geotermiche, reti di distribuzione fluidi con pompe e ventilatori, macchine e sistemi di trattamento e distribuzione dei fluidi, impianti cogenerativi e trigenerativi, compresi i relativi sistemi di gestione e regolazione e gli impianti elettrici al servizio dei sistemi tecnici per l'edilizia
- **Gestione energetica remota** con sistemi hardware e software capaci di monitorare e ottimizzare i consumi energetici di tutti gli edifici-impianti la cui manutenzione è in carico all'Affidatario

## *Analisi del Contesto, Fabbisogni e Monitoraggio Sistemático*

Prima della definizione di una procedura di selezione, l'Affidatario svolge un'analisi delle proprie esigenze per valutare correttamente il fabbisogno energetico, le possibilità di ridurlo e razionalizzarlo, tenendo altresì in considerazione i possibili livelli di efficientamento energetico degli edifici-impianti nella propria disponibilità e la relativa opportunità di investimento.

L'Affidatario deve effettuare un affidamento volto anche a monitorare nel tempo i propri consumi energetici e relativi impatti ambientali al fine di:

→ ***Conoscenza aggiornata dei consumi***

Avere aggiornata conoscenza dei consumi energetici di competenza, attraverso la raccolta e l'organizzazione dei dati di consumo.

→ ***Verifica dell'efficacia nel tempo***

Verificare l'efficacia nel tempo delle misure gestionali, di miglioramento e di efficientamento eventualmente adottate, attraverso il monitoraggio sistematico dei consumi.

→ ***Individuazione delle aree prioritarie***

Individuare le aree di intervento prioritario per eliminare sprechi gestionali o, anche, intervenire con la realizzazione di misure di miglioramento dell'efficienza energetica.

→ ***Pianificazione del miglioramento continuo***

Pianificare gli interventi con l'obiettivo del miglioramento continuo e quantificare il risparmio conseguito.

- ❑ In particolare, l'Affidatario deve mettere a disposizione nei documenti di gara la **diagnosi energetica (DE)**, redatta ai sensi delle norme della serie **UNI CEI EN 16247**, degli edifici-impianti oggetto di intervento nonché, se disponibile a livello di singolo edificio-impianti.

# *Obiettivo risparmio energetico*

## *Critério*

L'Appaltatore/Concessionario si obbliga a conseguire, per gli impianti oggetto del Contratto EPC SE, un risparmio energetico annuo correlato alla "baseline" iniziale, in termini di energia primaria, anche cumulato in caso di più edifici-impianti, definito secondo criteri di normalizzazione, ad esempio climatica, di almeno il:

- 10% qualora si tratti di prima stipula contrattuale e del 5% in caso di rinnovi o stipule successive (derogabile al ribasso in caso di edifici in classe A (1, 2, 3, 4) di cui ai decreti ministeriali del 26 giugno 2015 del MISE o nel caso di utilizzo di almeno l'80% di energia provvista di garanzia di origine, prodotta da impianti FER già nella disponibilità dell'Affidatario, rispetto al consumo storico risultante dalla media dei consumi elettrici normalizzati della baseline degli ultimi tre anni (...);
- X% (minimo 10%) qualora si tratti di prima stipula contrattuale e del Y% (minimo 5%) in caso di rinnovi o stipule successive, derogabile al ribasso in caso di edifici in classe A di cui ai decreti ministeriali del 26 giugno 2015 del MISE o nel caso di utilizzo di almeno l'80% di energia provvista di G.O. prodotta da impianti FER già nella disponibilità dell'Affidatario, rispetto al consumo storico risultante dalla media dei consumi elettrici normalizzati della Baseline degli ultimi tre anni (...)

## *Verifica*

La verifica del criterio è effettuata tramite il raffronto del risparmio risultante dai dati di monitoraggio con quello definito contrattualmente, a decorrere al massimo da un anno dalla realizzazione degli interventi di efficientamento e non oltre il termine del secondo anno contrattuale, tenendo conto degli opportuni fattori di adeguamento del consumo energetico secondo i principi della Misura e Verifica dei risparmi previsti dalla UNI CEI EN 17669. Anche le successive verifiche dovranno essere effettuate al massimo ogni anno. In caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo di risparmio il corrispettivo contrattualmente definito deve essere automaticamente e proporzionalmente ridotto.

## *Energia elettrica autoprodotta*

### *Critério*

L'energia prodotta da impianti proposti quali interventi di riqualificazione energetico-ambientale, nell'ambito del Contratto, è resa disponibile all'Affidatario nei limiti della quota di energia consumata dalla stessa (consumo istantaneo).

L'energia elettrica prodotta dagli impianti del Contratto EPC SE alimentati a fonte rinnovabile ed eccedente quella consumata sarà regolata dal Contratto.

L'energia elettrica prodotta da impianti non inclusi negli interventi di riqualificazione oggetto del Contratto è nella piena disponibilità dell'Affidatario.

### *Verifica*

La verifica del criterio è effettuata tramite gli appositi contatori installati dall'Appaltatore/Concessionario nell'ambito del Contratto EPC SE, per effettuare la misurazione almeno dell'energia prodotta e di quella ceduta a rete.

# *Proposta di interventi di riqualificazione energetico-ambientale*

## ***Critério***

L'Appaltatore/Concessionario presenta in sede di offerta una proposta degli interventi necessari ad assicurare un miglioramento della prestazione energetica e ambientale degli impianti oggetto del Contratto EPC SE.

Il piano esecutivo deve contenere tra l'altro:

- un'indicazione dei tempi e dei costi per la sua realizzazione e gestione, una identificazione degli interventi di efficientamento sugli impianti oggetto del Contratto EPC SE al fine di conseguire, o mantenere nel caso sia già presente, un livello di automazione almeno pari alla classe B della norma UNI EN ISO 52120-1;
- l'indicazione degli impianti/apparecchiature/sistemi da installare e le loro caratteristiche tecnico/prestazionali;
- la quantificazione stimata del risparmio energetico conseguibile e la riduzione degli impatti ambientali;
- una stima degli incentivi ottenibili con gli interventi previsti e, in caso di ottenimento, l'eventuale ripartizione migliorativa rispetto a quanto previsto nella documentazione di gara, tra le parti in relazione alla titolarità, alle modalità e ai limiti di finanziamento stabiliti;
- un piano di Misura e Verifica (M&V) dei risparmi energetici conseguibili ai sensi della UNI CEI EN 17669.

## ***Verifica***

In offerta deve essere allegata la presentazione di una proposta con un piano dettagliato degli interventi previsti. In fase di esecuzione del Contratto la verifica avviene attraverso la presentazione del relativo piano esecutivo, ulteriormente dettagliato se necessario.

# *Sistemi automatici di gestione e monitoraggio*

## ***Critério***

L'Appaltatore/Concessionario presenta in sede di offerta il piano per la realizzazione di sistemi automatici per la gestione e il monitoraggio degli impianti, nonché il monitoraggio del comfort illuminotecnico.

Tale piano deve contenere tra l'altro:

- l'indicazione delle funzioni del sistema (accensione/spegnimento, regolazione, registrazione dei dati, ecc.) e le relative modalità di attuazione anche per le altre apparecchiature elettriche in uso presso l'Affidatario;
- la descrizione dei dati da rilevare, della periodicità delle rilevazioni e delle elaborazioni da eseguire a cura del SW che sarà fornito;
- l'indicazione degli apparecchi e sistemi HW e SW, capaci di monitorare e ottimizzare i flussi energetici da installare e le loro caratteristiche;
- l'indicazione dei tempi e dei costi per la realizzazione;
- la quantificazione stimata del risparmio energetico conseguibile e la riduzione degli impatti ambientali;
- l'indicazione della classe di automazione che si intende conseguire ai sensi della norma UNI EN ISO 52120-1, almeno pari alla classe B;
- l'impegno da parte dell'Appaltatore/Concessionario a inviare una reportistica almeno annuale o semestrale concordata con l'Affidatario (mensile in caso di criticità accertate).

## ***Verifica***

In offerta deve essere fornita puntuale descrizione del sistema offerto. In fase di esecuzione del Contratto la verifica avviene attraverso la corretta installazione e il corretto funzionamento del sistema offerto per tutta la durata contrattuale, pena l'applicazione delle penali per ritardato adempimento.

### ***Obiettivo di risparmio energetico oltre il minimo***

#### **Criterio**

È attribuito un punteggio premiante all'Appaltatore/Concessionario che offre un risparmio energetico maggiore dei valori di cui al criterio "2.2.1 Obiettivo di risparmio energetico minimo normalizzato", a partire dal primo anno successivo alla realizzazione degli interventi e non oltre il termine del secondo anno contrattuale, e a seguire per tutta la durata contrattuale, in proporzione al risparmio offerto, verificato in relazione a quanto previsto dalla norma UNI CEI EN 17669.

#### **Verifica**

La verifica del criterio è effettuata tramite il risparmio risultante dai dati di monitoraggio. L'obbligo di risultato viene collegato ad una apposita penale per ritardato adempimento, in conformità a quanto previsto dall'allegato 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102.

### ***Risparmio energetico ulteriore condiviso***

#### **Criterio**

È attribuito un punteggio premiante all'Appaltatore/Concessionario che, nel corso di esecuzione del Contratto, consegua un obiettivo di risparmio energetico maggiore di quello offerto in gara. L'Appaltatore/Concessionario dovrà accettare una diminuzione dei corrispettivi dovuti per un pari importo economico nel caso in cui la valorizzazione economica di tale maggior risparmio conseguito non sia già nella disponibilità dell'Amministrazione. In caso di diversa regolamentazione,

l'Appaltatore/Concessionario si impegna a corrispondere fino ad un massimo del 33% del risparmio eccedente quello offerto ...

#### **Verifica**

La verifica del criterio è effettuata tramite i dati di monitoraggio che attestano il risparmio conseguito.

### ***Gestione contrattuale tramite metodologia BIM***

#### **Criterio**

È attribuito un punteggio premiante all'Appaltatore/Concessionario che:

1. utilizza metodologie BIM per la gestione delle fasi di progettazione, esecuzione ed esercizio degli interventi di riqualificazione energetico/ambientale ed adeguamento normativo (punteggio x);
2. Possiede una certificazione secondo la UNI/PdR 74:2019 del 'Sistema di Gestione BIM' (punteggio x+y).

#### **Verifica**

In fase di presentazione dell'offerta: la verifica del criterio è effettuata tramite la presentazione della certificazione rilasciata in conformità alla norma UNI/PdR 74:2019 in corso di validità.

# *Diagnosi Energetiche e Programmazione Operativa*

## *Diagnosi Energetiche degli Edifici e degli Impianti*

L'Appaltatore/Concessionario aggiorna, se necessario, prima dell'avvio del primo intervento di efficientamento energetico sugli impianti oggetto del Contratto EPC-SE, e comunque **entro il primo anno** a partire dalla presa in consegna degli impianti, la DE del sistema edificio-impianto oggetto del Contratto EPC-SE, provvedendo altresì alla verifica della correttezza dei dati forniti in sede di procedura selettiva dall'Affidatario a definizione del consumo di riferimento, cosiddetta "**baseline**".

La DE dovrà essere redatta in conformità alla **UNI CEI EN 16247** e dovrà includere anche le attività di adeguamento normativo, laddove necessarie. La DE redatta dall'Appaltatore/Concessionario dovrà essere elaborata da un **EGE** (Esperto in Gestione dell'Energia), certificato da organismo accreditato secondo la norma **UNI CEI 11339**, oppure da una società che fornisce servizi energetici (**ESCO**) certificata da organismo accreditato secondo la norma **UNI CEI 11352**, così come previsto dall'art.12 del D.Lgs. 102/2014.

## *Programmazione e Controllo Operativo*

L'Appaltatore/Concessionario dovrà governare le attività inerenti all'erogazione dell'EPC-SE con un sistema di processi efficaci e opportunamente informatizzati. La programmazione delle attività e degli interventi viene formalizzata attraverso la stesura dei seguenti documenti:

- **Programma di Manutenzione**
- **Programma Operativo degli Interventi di adeguamento normativo**
- **Programma Operativo degli Interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione energetico-ambientale**
- **Programma Operativo degli Interventi di realizzazione dei Sistemi automatici di gestione e monitoraggio**
- **Verbale di Controllo** che certifica la regolare esecuzione a regola d'arte delle attività di cui al Programma Operativo

Ognuno dei documenti citati, che riporta i parametri energetici ed ambientali pertinenti, deve essere fornito all'Affidatario all'avvio del Contratto e aggiornato con cadenza almeno **semestrale**.

DECRETO 19 Febbraio 2021

# *Criteria Ambientali Minimi per servizi di pulizia e sanificazione*

DM 51 del 29 gennaio 2021 pubblicato in GURI n. 42 del 19 febbraio 2021 «Affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti

Decreto Correttivo n. 24 settembre 2021 del Ministero della Transizione ecologica, recante Modifica del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 gennaio 2021, recante «l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti», pubblicato in G.U.R.I. n. n. 236 del 2 ottobre 2021

Entrato in vigore 120 giorni dopo la pubblicazione in GURI del 19 febbraio 2021

## *Capacità Tecnico-professionale*

L'offerente dimostra la propria capacità di adottare misure di gestione ambientale attraverso il possesso della registrazione sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) Regolamento (CE) n. 1221/2009 per le attività di pulizia o sanificazione o della certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001, sul codice NACE 81.2 (settore IAF 35), o equivalenti, in corso di validità, relative all'attività di pulizia o sanificazione.

**Verifica:** Verifica delle attestazioni pertinenti nell'ambito del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE). Ove richiesto dalla stazione appaltante, presentare la certificazione UNI EN ISO 14001 o indicare il numero di registrazione EMAS. Qualora l'offerente dimostri di non avere avuto accesso alla registrazione EMAS o alla certificazione ISO 14001 o di non avere la possibilità di ottenere detta registrazione o certificazione entro i termini richiesti (ovvero la data in cui scadono i termini per la presentazione delle offerte), per motivi a lui non imputabili, saranno accettate altre prove documentali se capaci di dimostrare, in modo opportuno, l'equivalenza delle misure di gestione ambientale adottate rispetto a quanto previsto nel sistema comunitario di ecogestione e audit o nella norma UNI EN ISO 14001

# Formazione del personale addetto al servizio

## Criteria

Il personale addetto al servizio deve essere adeguatamente formato ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 e, nelle iniziative di formazione attuate ai sensi della richiamata normativa, assicura che siano stati trattati anche i seguenti argomenti:

- Differenze tra deterzione e disinfezione;
- Proprietà e condizioni di utilizzo dei prodotti detergenti, dei disinfettanti, dei prodotti ad azione combinata detergente-disinfettante, con particolare riferimento al loro dosaggio e ai tempi minimi di azione meccanica da dedicare alle varie azioni di pulizia e disinfezione;
- Modalità di conservazione dei prodotti;
- Precauzioni d'uso, con particolare riferimento a: divieto di mescolare, manipolazione dei prodotti, modalità di intervento in caso di sversamenti o di contatti accidentali, lettura delle schede dati di sicurezza;
- Corretto utilizzo e corretta gestione delle macchine al fine di ottimizzarne le prestazioni, di garantire un'idonea pulizia senza comprometterne il corretto funzionamento e di preservare la sicurezza dei luoghi di lavoro;
- Corretta gestione dei cicli di ricarica delle batterie delle macchine; (...)

## Verifica

Qualora il servizio venga reso da una divisione, un dipartimento o un ramo d'azienda o da un'azienda che abbia ottenuto la licenza di uso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE), la conformità è presunta in base al possesso di tale licenza, che deve essere allegata in offerta. Negli altri casi, l'impresa o le imprese che eseguono il servizio, entro 60 giorni dall'inizio del servizio, dovranno presentare il proprio progetto e programma di formazione del personale erogato, con l'indicazione di: ore di formazione (minimo 16), docenti dei corsi con sintetico profilo curricolare, modalità di valutazione dell'apprendimento dei partecipanti, date e sedi dei corsi, nominativi dei partecipanti (suddivisi per sedi di destinazione del servizio, se il servizio affidato prevede più cantieri), test di verifica effettuati e i risultati conseguiti.

## *Clausola CSA Regione Emilia Romagna*

Il personale addetto al servizio deve essere adeguatamente formato ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 e, nelle iniziative di formazione attuate ai sensi della richiamata normativa, assicura che siano stati trattati anche i seguenti argomenti:

- Differenze tra deterzione e disinfezione;
- Proprietà e condizioni di utilizzo dei prodotti detergenti, dei disinfettanti, dei prodotti ad azione combinata detergente-disinfettante, con particolare riferimento al loro dosaggio e ai tempi minimi di azione meccanica da dedicare alle varie azioni di pulizia e disinfezione;
- Modalità di conservazione dei prodotti;
- Precauzioni d'uso, con particolare riferimento a: divieto di mescolare, manipolazione dei prodotti, modalità di intervento in caso di sversamenti o di contatti accidentali, lettura delle schede dati di sicurezza;
- Corretto utilizzo e corretta gestione delle macchine al fine di ottimizzarne le prestazioni, di garantire un'idonea pulizia senza comprometterne il corretto funzionamento e di preservare la sicurezza dei luoghi di lavoro;
- Corretta gestione dei cicli di ricarica delle batterie delle macchine;
- Caratteristiche dei prodotti per la pulizia, inclusi quelli ausiliari, a minori impatti ambientali, requisiti ambientali delle etichette ecologiche conformi alla UNI EN ISO 14024 e di altre certificazioni ambientali richiamati nei CAM, lettura e comprensione delle informazioni riportate nelle etichette dei prodotti detergenti; (...)

## CRITERI PREMIANTI

a. uso di detergenti in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di altre etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024 con imballaggi in plastica riciclata con contenuto di riciclato:

- almeno pari al 30% rispetto al peso complessivo dell'imballaggio;
- tra il 50% e l'80% rispetto al peso complessivo dell'imballaggio;
- maggiore dell'80% rispetto al peso complessivo dell'imballaggio.

Il punteggio è attribuito, oltre che tenendo conto del contenuto

b. uso di detergenti per le pulizie ordinarie in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di altre etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024 privi di fragranze;

c. se prevista la fornitura di prodotti in carta tessuto nel capitolato tecnico: fornitura di tutti i prodotti in carta tessuto costituiti da polpa non sbiancata, oltre che in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024;

d. uso esclusivo di elementi tessili in microfibra in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024;

e. adozione di tecniche di pulizia e sanificazione innovative che, garantendo almeno la medesima efficacia in termini di igiene e qualità microbiologica, siano contestualmente migliori anche dal punto di vista ambientale

DECRETO 10 marzo 2020

## *Criteria Ambientali Minimi per servizi di gestione del verde pubblico*

DM n. 63 del 10 marzo 2020 pubblicato in G.U. n.90 del 4 aprile 2020, Servizio di gestione del verde pubblico e fornitura prodotti per la cura del verde

Entrato in vigore 120 giorni dopo la pubblicazione in GURI del 4 Aprile 2020

# Progetto

Il progetto, alla luce degli obiettivi ambientali definiti dalla stazione appaltante, che riguardano in particolare gli aspetti floristici, vegetazionali, paesaggistici, culturali e sociali, tiene conto degli elementi richiamati nella scheda A) relativa alla progettazione, di seguito elencati: criteri di scelta delle specie vegetali (arboree, arbustive e erbacee) da selezionare e i criteri per la loro messa a dimora; soluzioni adottate per la conservazione e la tutela della fauna selvatica ove pertinente; migliore gestione delle acque (anche quelle meteoriche), tenendo conto della fascia climatica e della morfologia dell'area, della tipologia e concentrazione degli inquinanti, delle caratteristiche dei suoli e della fragilità delle falde; eventuali interventi di ingegneria naturalistica atti alla sistemazione idrogeologica di scarpate o alla riqualificazione dei versanti o corsi d'acqua, ove pertinente; impianti di illuminazione pubblica; eventuali opere di arredo urbano; indicazioni per la gestione dei cantieri per la nuova realizzazione o per la riqualificazione di aree verdi; piano di gestione e manutenzione delle aree verdi; eventuale predisposizione di un'area di compostaggio all'interno del sito al fine di produrre terriccio riutilizzabile come fertilizzante per la cura dell'area verde.

**Verifica:** l'offerente, in sede di offerta, presenta una relazione tecnica che descrive come intende garantire l'applicazione nel progetto delle indicazioni contenute nell'elenco suddetto, e similmente nei criteri della scheda A presente alla fine del documento, fornendo adeguate informazioni sulle risorse, sulle procedure e sui mezzi impiegati. La stazione appaltante, in fase di esecuzione, deve verificare che il progetto

## *Criteria premianti*

La stazione appaltante, laddove utilizzi il miglior rapporto qualità prezzo ai fini dell'aggiudicazione del contratto, deve introdurre uno o più dei seguenti criteri premianti nella documentazione di gara, assegnandovi una significativa quota del punteggio tecnico attribuibile.

## *Esperienza nel settore*

Si attribuisce un punteggio tecnico premiante proporzionale al numero di anni di esperienza in servizi di progettazione con caratteristiche analoghe a quelle richieste nel disciplinare di gara a favore di amministrazioni pubbliche o di privati.

**Verifica:** la comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice appalti. In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente/committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

## *Esecuzione di servizi analoghi nell'ultimo triennio*

### AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO

2. L'offerente ha svolto servizi di gestione e manutenzione del verde con caratteristiche analoghe (in termini di dimensione delle aree verdi) a quelle richieste nel disciplinare di gara – nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando in argomento – a favore di amministrazioni pubbliche o di privati e avere consegnato il lavoro a norma.

**Verifica:** la comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice appalti. In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente/committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione. In sede di proposta di aggiudicazione l'amministrazione si riserva di acquisire altro materiale probatorio, quali ad esempio, le referenze da parte dei committenti.

# *Piano di gestione e manutenzione*

## ***Critério***

L'offerente presenta il piano di gestione e manutenzione basato sul censimento dell'area oggetto dell'appalto almeno di livello 1 «anagrafica area gestita» (vedi scheda B) messo a disposizione dalla stazione appaltante, al fine di rendere le attività di manutenzione più efficaci e coerenti con le esigenze specifiche del territorio. Nel definire il Piano di manutenzione, l'offerente fa esplicito riferimento alle attività descritte dal progetto nella relativa sezione, se presente; in caso contrario, laddove non sia presente il progetto, il piano di manutenzione riporta gli elementi contenuti nel paragrafo piano di gestione e manutenzione presente nella scheda A dedicata alla progettazione riportata alla fine del presente documento.

## ***Verifica***

La stazione appaltante valuta e verifica la rispondenza del piano di manutenzione presentato dall'offerente con il progetto, se presente, o con quanto indicato nella scheda A) , presente alla fine del documento, nel paragrafo piano di gestione e manutenzione.

## *Interventi meccanici*

Nell'esecuzione delle opere di manutenzione, devono essere evitati danni alle specie vegetali presenti nell'area oggetto degli interventi facendo particolare attenzione a:

- non provocare danni al colletto degli alberi durante gli interventi meccanici come il taglio del prato;
- privilegiare, nello svolgimento di lavorazioni meccaniche, l'utilizzo di attrezzature ad alimentazione elettrica ed a adeguarle in peso e potenza alla tipologia e alla dimensione dell'area verde;
- disinfettare gli organi taglienti per impedire la diffusione dei parassiti negli interventi che comportano l'esecuzione di tagli;
- limitare gli interventi di potatura delle alberature per evitare l'alterazione della morfologia della chioma.

### *Verifica*

relazione tecnica/istruzioni operative (da riportare nel rapporto periodico), contenenti la descrizione delle modalità con cui sono svolte le attività elencate nel criterio. La stazione appaltante programma le opportune verifiche in sede di aggiudicazione e/o nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

# *Regione Emilia Romagna*



**Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi pubblici in Emilia-Romagna**

**2019-2021**

**CHECKLIST PER LA VERIFICA DI CONFORMITA' ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'affidamento del Servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico DM n. 63 del 10 marzo 2020**

# *Criticità Applicative dei CAM*

L'applicazione dei CAM incontra ostacoli concreti che le stazioni appaltanti devono gestire con consapevolezza e preparazione.

## *Costi Iniziali più Elevati*

Le soluzioni a basso impatto comportano costi di fornitura o progettazione superiori agli standard tradizionali. Sebbene compensati dal risparmio nel ciclo di vita (LCC), spaventano le piccole amministrazioni con budget ridotti.

## *Reperibilità dei Prodotti*

Molte imprese segnalano difficoltà nel trovare sul mercato prodotti che soddisfino i requisiti minimi di riciclo o le specifiche ambientali, limitando la platea dei fornitori.

## *Gap di Competenze*

Esiste un deficit di Formazione con conseguente difficoltà ad inserire correttamente i CAM nei bandi e a verificarne il rispetto in fase di esecuzione.

## *Complessità Burocratica*

La redazione della documentazione riguardante i CAM e la raccolta di certificazioni conformi rappresentano un onere amministrativo gravoso, spesso percepito più come adempimento formale che sostanziale.

## *Incertezza Normativa*

L'omesso inserimento dei CAM nei documenti di gara può portare a contenziosi legali e all'annullamento della procedura

# Verso un Modello Organizzativo Integrato (PAN GPP 2023)

1

## *Superare la Logica del Risparmio Immediato*

Adottare sistematicamente il Life Cycle Costing (LCC) per valutare le opzioni alternative, comparando ad esempio prodotti monouso con prodotti riutilizzabili, e allocare le risorse finanziarie in modo prospettico nella programmazione triennale degli acquisti (art. 37, d.lgs. n. 36/2023).

2

## *Investire in Formazione e Competenze*

Colmare il gap formativo di progettisti e funzionari delle stazioni appaltanti, adottando il modello operativo delle linee guida GPP del SNPA (ed. 2017) per la sistematica introduzione degli aspetti ambientali nel processo di acquisto, coinvolgendo l'intera organizzazione dell'ente.

3

## *Semplificare gli Adempimenti Documentali*

Ridurre la percezione della Relazione CAM come mero adempimento formale, attraverso modelli standardizzati, check-list operative e supporto tecnico-formativo per l'inserimento corretto dei criteri nei bandi e la verifica del rispetto in fase di esecuzione.

4

## *Monitorare, Rendicontare e Qualificare*

Implementare il monitoraggio annuale dei consumi energetici, dei rifiuti e del volume di acquisti; garantire verifiche di conformità sistematiche in fase esecutiva; assicurare congrui corrispettivi per attrarre i migliori operatori e non ostacolare la qualificazione delle imprese che operano con il settore pubblico.

Il successo dell'applicazione dei CAM non dipende solo dalla normativa, ma dalla capacità delle PA di costruire un'organizzazione interna capace di integrare la sostenibilità in ogni fase del processo di acquisto – dalla definizione dei fabbisogni alla verifica dell'esecuzione contrattuale.

*Grazie per l'attenzione...*

Avv. Michele Lombardo

[michele.lombardo@lombardostudiolegale.com](mailto:michele.lombardo@lombardostudiolegale.com)